



Ente Parco Nazionale
del **Gran Sasso e Monti della Laga**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO BIOSCIENZE E TERRITORIO



**NORMATIVA ADOTTATA, CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE A SEGUITO DEL PARERE SULLE
OSSERVAZIONI AL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA** (ex L. 394/91, art. 12, co. 4)



INDICE¹

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
I.1 Art. 1 DEFINIZIONI	3
I.3 Art. 2 ELEMENTI ELABORATI FONDAMENTALI DEL PIANO	3
I.2 Art. 3 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO	4
I.4 DIVIETI	5
I.5 Art. 4 REGIME AUTORIZZATIVO	7
TITOLO II - OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE PER AREE	9
II.1 Art. 5 OBIETTIVI E POLITICHE PER AREE: ZONAZIONE	9
Art. 6 ZONE a, b - RISERVE	9
Art. 9 ZONE c – AREE DI PROTEZIONE	14
Art. 10 ZONE d – AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE	16
II.2 POLITICHE	21
II.2.1 CONSERVAZIONE (Zone a, b, c, d)	21
Art. 16 BENI AMBIENTALI E CULTURALI “INDIVIDUI”	25
Art. 17 CONTINUITA’ AMBIENTALE	26
Art. 18 DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI (Zone a, b, c, d)	26
INTEGRAZIONE TRA UOMO E AMBIENTE	27
ATTIVITA’ COMPATIBILI	30
Art. 19 BACINI SCIISTICI	33
Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA’	34
Art. 21 ATTREZZATURE E SERVIZI DEL PARCO	35
TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	41
Art. 22 III.1 ATTUAZIONE COPIANIFICAZIONE E COPROGETTAZIONE	41

¹ Le variazioni apportate alla Normativa adottata sono riportate in rosso in caso di integrazioni e in grigio barrate in caso di eliminazioni.



Art. 23 III.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI	43
III.1.2 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI	44
Art. 24 III.1.3 PIANI DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA DIRETTA DELL'ENTE E PROGETTI TERRITORIALI	44
Art. 25 III.1.4 NULLA OSTA DI SPECIFICI INTERVENTI	45
COMUNICAZIONE	46
Art. 26 III.2 MONITORAGGIO DEL PIANO	47
Art. 27 III.3 MONITORAGGIO AMBIENTALE	47
Art. 28 III.4 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO	47
Art. 29 III.5 AGORA' VIRTUALE DEL PARCO	48
NORMA TRANSITORIA	50



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è definibile nel modo più generale come “area protetta”, nel senso di *territorio destinato alla protezione e al mantenimento della diversità biologica, delle risorse naturali e delle risorse culturali ad esse connesse*.

2. Si tratta quindi di un territorio “naturale”, nel senso di un insieme di *ecosistemi dove, a partire dall’epoca della rivoluzione industriale (compresa), l’impatto delle attività umane, ad esclusione del cambiamento climatico, non è stato mediamente più forte di quello di qualsiasi altra specie presente, e non ha interessato la struttura dell’ecosistema*.

~~In particolare il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in quanto Parco “Nazionale” può essere considerato un “Parco nazionale”, non solo per motivi istituzionali, ma in base alla classificazione delle aree protette proposta dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, cioè “un’area protetta gestita principalmente per la conservazione dell’ecosistema e per usi ricreativi”, o~~

3. In particolare, in base alla classificazione delle aree protette proposta dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può essere considerato un’area protetta gestita principalmente per la conservazione dell’ecosistema e per usi ricreativi, *ovverosia come un territorio ‘naturale’ destinato a proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi, e a fornire le basi per lo opportunità compatibili di uso spirituale, scientifico, educativo, ricreativo e turistico, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni insediate, comprese quelle relative all’uso delle risorse per scopi di sostentamento*.

ART. 2 ELEMENTI ELABORATI FONDAMENTALI DEL PIANO

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati **fondamentali**:

- la ~~z~~**Zonazione** del territorio del Parco;
- l’~~e~~**Organizzazione territoriale del Parco**;
- la presente ~~n~~**Normativa di attuazione**.

~~la relazione, corredata degli elaborati di studio (allegati grafici) in essa elencati.~~



~~—gli allegati grafici alla relazione (elaborati di studio).~~

2. I suddetti elaborati fondamentali hanno carattere prescrittivo, ad eccezione delle indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale ricadenti al di fuori del perimetro del Parco, che costituiscono tuttavia riferimento per le attività di programmazione e pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, secondo quanto previsto dal co. 6 dell'art. 3 della presente Normativa.

3. In caso di difformità tra gli elaborati fondamentali del Piano prevale sempre la Normativa di attuazione.

ART. 3 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il ~~presente~~ Piano del Parco nazionale ~~del~~ Gran Sasso e Monti della Laga costituisce lo strumento attraverso cui l'Ente Parco persegue i compiti ad esso affidati di tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali dell'area protetta.

2. Considerato che il Parco nazionale è un'area protetta la cui gestione è rivolta anche all'uso turistico-ricreativo da parte di fruitori residenti e non, nonché al sostentamento delle comunità insediate, il Piano del Parco costituisce inoltre lo strumento per favorire la migliore integrazione tra finalità di tutela e le suddette forme di fruizione e di utilizzo, ~~in vista~~ **per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla L. 394/91, di miglioramento della condizioni di vita della popolazione residente, perseguiti anche con il piano pluriennale economico e sociale della vita socio-culturale delle collettività locali e di miglior godimento del parco da parte dei visitatori.**

3. A tali fini ~~il~~ Piano del Parco **interpreta la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione, di cui all'art. 12, co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii., si integra, come strumento funzione di integrazione e di coordinamento copianificatorio, con di tutti gli altri strumenti (o loro parti) di pianificazione ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica — di ogni livello — del territorio del Parco che perseguano o quanto meno non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche per aree di cui al titolo II della presente Normativa, ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale.**

~~Le nuove redazioni o le rielaborazioni dei suddetti strumenti di pianificazione si adeguano agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree formulate nel Piano del Parco.~~

4. Gli Enti titolari della competenza a formare strumenti di pianificazione del territorio del Parco conservano pertanto le loro prerogative secondo quanto stabilito dalle legislazione nazionale e regionale vigente, con l'obbligo tuttavia di stipulare con l'Ente Parco, e con gli eventuali altri Enti ad ogni altro titolo competenti secondo la suddetta legislazione, le intese di cui all'art. 23 della presente Normativa, fatti salvi i casi di non applicabilità, per legge statale, della sostitutività del Piano del Parco di cui al citato art. 12 co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii.



~~Considerato che il Parco nazionale è un'area protetta la cui gestione è rivolta anche all'uso turistico-ricreativo da parte di fruitori residenti e non, nonché al sostentamento delle comunità insediate, il Piano del Parco costituisce inoltre lo strumento per favorire la migliore integrazione tra finalità di tutela e le suddette forme di fruizione e di utilizzo, in vista degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente, perseguiti anche con il piano pluriennale economico e sociale.~~

5. Gli obiettivi di gestione e le politiche per aree del Piano del Parco di cui al Titolo II sostituiscono in ogni caso e ad ogni livello ogni indicazione, indirizzo e prescrizione contrastanti dei piani ambientali, paesistici, territoriali e urbanistici, di ogni livello di ogni altro strumento di pianificazione di cui al co. 7 dell'art. 12 della L. 394/91 (e ss.mm.ii.) che contrastino con essi., ferme restando le deroghe alla sostitutività del Piano del Parco previste nell'ordinamento legislativo statale.

6. Gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al Titolo II per aree del Piano del Parco - nonché le indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco ricadenti al di fuori del perimetro del Parco - costituiscono anche, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti locali territoriali, riferimento per le attività di programmazione e la pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, nonché per la pianificazione dell'ambito territoriale delimitato dai confini dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del Parco. nonché per le intese, di cui all'art. 23, con i Comuni ricadenti solo parzialmente entro Parco, ferma restando per la porzione di territorio interna la piena validità degli obiettivi e delle politiche suddette.

I.4 DIVIETI

~~In generale, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del parco, su tutto il territorio sono vietate le seguenti attività:~~

- ~~— la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;~~
- ~~— la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;~~
- ~~— l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l'equilibrio naturale;~~
- ~~— il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico;~~
- ~~— l'apertura in nuovi siti di cave, miniere, e discariche;~~
- ~~— l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;~~



- ~~— l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, e di qualsiasi altro mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;~~
- ~~— il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e di appositamente attrezzate e delle aree per il campeggio libero temporaneo;~~
- ~~— l'uso di fuochi all'aperto;~~
- ~~— il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;~~
- ~~— il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, e private;~~
- ~~— La costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.~~

~~Nelle zone di riserva integrale e generale orientata valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del parco, i seguenti divieti:~~

- ~~— lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;~~
- ~~— la circolazione di natanti a motore lungo le aste fluviali, ed i bacini lacustri;~~
- ~~— la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;~~
- ~~— la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;~~
- ~~— l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;~~
- ~~— l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;~~
- ~~— la realizzazione di nuove opere di mobilità.~~

~~Nelle zone di riserva integrale valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del parco, i seguenti divieti:~~

- ~~— lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, salvo le deroghe di cui al titolo II.~~



~~— lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere per la fruizione ricreativa e turistica, salvo le deroghe di cui al titolo II.~~

~~1. Il Regolamento del Parco stabilisce, con riferimento all'art. 11, co. 3 della L. 394/91, i divieti che valgono su tutto o parte il territorio del Parco, tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche per aree di cui al titolo II.~~

~~2. Sono fatti salvi, ad esclusione di eventuali diritti di caccia e prelievo faunistico, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono disciplinati dal Regolamento ed esercitati secondo le consuetudini locali, ex art. 11, co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii.~~

~~3. Ai fini della disciplina d'esercizio degli usi civici l'Ente Parco può promuovere forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni pubbliche e con gli organismi di diritto pubblico e privato competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.~~

~~4. Fino all'approvazione definitiva del Regolamento restano in vigore i divieti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, salvo diverse deliberazioni dell'Ente.~~

1.5 ART. 4 REGIME AUTORIZZATIVO

1. Fermi restando gli obblighi di legge a carico dell'Ente Parco e dei proponenti di piani e progetti potenzialmente incidenti sui siti della Rete Natura 2000, anche se ricadenti all'esterno dei siti medesimi, ~~su tutto il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 13, co. 1 della legge 394/91 e ss.mm.ii., il rilascio dei concessioni o autorizzazioni titoli abilitativi relative ad prescritti dalla legislazione vigente per la realizzazione di interventi, impianti ed opere è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, conformemente a quanto previsto nel presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco.~~

2. Il nulla osta dell'Ente Parco è richiesto e rilasciato secondo la procedura di cui al titolo III, art. 25 della presente Normativa, nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché di sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.

3. Il Regolamento del Parco stabilisce, con riferimento all'art. 11, co. 3 della L. 394/91, i divieti che valgono su tutto o parte il territorio del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II.

4. Sono fatti salvi, ad esclusione di eventuali diritti di caccia e prelievo faunistico, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali - ex art. 11, co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii. - e le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.



5. Per favorire il perseguimento di scopi di conservazione e valorizzazione ambientale tramite l'esercizio dei diritti e degli usi di cui al comma precedente, l'Ente Parco può promuovere, ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni e gli organismi pubblici e privati competenti, volte a individuare le più opportune modalità di gestione dei diritti e a identificare i criteri di eventuale indennizzo dei vincoli ad essi derivanti dal Piano e dal Regolamento del Parco, nonché a identificare forme alternative d'uso del territorio e/o possibilità di trasferimento dei diritti su altri terreni. Le suddette intese possono derogare alle disposizioni specifiche del Piano e del Regolamento, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge e degli obiettivi di gestione di cui al titolo II della presente Normativa.



TITOLO II - OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE PER AREE

II.4 ART. 5 OBIETTIVI E POLITICHE PER AREE: ZONAZIONE

1. L'articolazione in zone del territorio del Parco si basa sugli obiettivi di gestione principali (~~v. II.2~~) che si perseguono in ciascuna area, conformemente allo stesso principio per cui - secondo la classificazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - l'area protetta nel suo complesso è identificabile come Parco nazionale in base all'obiettivo di gestione primario di conservazione dell'ecosistema e di utilizzo compatibile delle sue risorse ambientali per scopi ricreativi e di sostentamento delle comunità locali (~~v. I art. 1~~).

~~2. In ogni caso, la suddetta articolazione in zone implica anche, come previsto dalla L 394/91, una graduazione di intervento umano progressivamente decrescente secondo l'ordine che dalle aree di promozione economica e sociale passa prima per le aree di protezione e poi per le riserve orientate, arrivando infine alle riserve integrali, a cui corrisponde un ordine inverso di intensità di tutela dei territori protetti.~~ **riferita agli obiettivi di gestione principali, suddivide anche il territorio in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 12 co. 2 della L 394/91 e ss.mm.ii.**

Art. 6 ZONE a, b - RISERVE

1. Sono le aree del Parco dove le esigenze di conservazione dell'ambiente naturale prevalgono su di ogni altra esigenza, in ragione degli eccezionali valori naturalistici in esse presenti.

2. Sono distinte in riserve integrali (**zone a**) e riserve orientate (**zone b**) a seconda dello specifico regime di gestione applicato, come di seguito indicato.

Art. 7 Zone a – riserva integrale

1. Sono definibili come i *territori in cui sono presenti ecosistemi, oppure aspetti geologici e geomorfologici rilevanti e particolarmente rappresentativi*, ~~la cui conservazione è destinata prioritariamente alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale.~~ **della massima naturalità e funzionalità ecologica esistenti nel Parco.**

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la **conservazione integrale dell'ambiente naturale - ex L. 394/91, art.12, co. 2, let. a) - anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.** ~~Ad esse è inoltre attribuita la funzione di esprimere nel modo più chiaro ed evidente le specifiche e caratteristiche relazioni tra i diversi fattori ambientali naturali che possono essere rappresentate dal del Parco nel suo complesso. Nelle zone a)~~



~~L'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. La 'naturalità' è di norma mantenuta tramite la semplice protezione.~~

3. Conservazione e ricerca scientifica. La finalità di conservazione integrale può essere garantita anche tramite l'intervento dell'Ente. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal ~~Il~~ **Regolamento del Parco**, devono essere volte al perseguimento della suddetta finalità e non possono in ogni caso con essa contrastare. ~~disciplina le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa integrale rende. Il Regolamento del Parco disciplina altresì i casi in cui sia necessario, per soli fini di protezione, l'intervento attivo dell'Ente.~~

4. Uso ricreativo. Il valore ricreativo delle riserve integrali si esplica **principalmente** nella funzione simbolico-comunicativa da esse svolta a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono ammesse o promosse, e nella capacità attrattiva da esse esercitata come aree di massima naturalità. Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto **ammesse** ~~esclusivamente~~ **le attività e opere sportive, ricreative, culturali ed educative - da svolgersi comunque secondo le modalità** ~~destinate alla fruizione ricreativa del Parco, ad eccezione dei casi specifici di attività ricreative individuati e disciplinate dal Regolamento del Parco - che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale.~~ **, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di conservazione integrale.**

5. Opere e manufatti. Nelle riserve integrali è vietato eseguire qualsiasi opera di trasformazione del territorio, **costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti.** Sono tuttavia ammesse operazioni di riqualificazione di aree e/o di recupero e adeguamento di opere e manufatti esistenti, da realizzarsi comunque secondo le modalità disciplinate dal ~~Il~~ **Regolamento del Parco**, **per le esigenze connesse all'esercizio delle attività eventualmente ammesse.** ~~disciplina le modalità di recupero e riqualificazione di opere e manufatti eventualmente esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare.~~

6. Emissioni. Nelle riserve integrali è vietata ~~l'~~ **Sono ammesse esclusivamente, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, le immissioni** in aria, acqua e suolo ~~di~~ **qualsiasi sostanza inquinante che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale e con l'esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell'ambiente.** ~~Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di progressiva eliminazione di eventuale fonti inquinanti esistenti.~~

7. Utilizzo di risorse naturali. ~~Nelle riserve integrali~~ **Sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche** ~~Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina l'eventuale utilizzo in deroga delle suddette risorse, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.~~ **Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa, tenendo comunque conto delle finalità di conservazione integrale.**

8. Attività agro-silvo-pastorali. ~~Nelle riserve integrali è~~ **Sono ammesse esclusaivamente**



~~la conduzione delle attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono indennizzati nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione integrale.~~

~~9. **Patrimonio culturale.** Premesso che il 'patrimonio culturale' delle riserve integrali è costituito principalmente da valori storico-antropologici immateriali, il Piano del Parco riconosce la necessità di **perseguire la salvaguardiarne delle manifestazioni immateriali e il recupero degli eventuali beni materiali costituenti il patrimonio culturale delle riserve integrali, con esclusivamentone, tuttavia, del loro svolgimento in nelle forme non compatibili con la l'obiettivo di conservazione integrale di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal il Regolamento, disciplina le modalità di recupero di beni culturali materiali eventualmente esistenti nelle riserve integrali, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.**~~

~~10. **Accessibilità.** All'interno delle aree di riserva integrale **L'accessibilità e la circolazione nelle aree di riserva integrale sono è consentita**e, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso imposti, per i soli fini derivanti dal perseguimento dell'obiettivo di gestione di cui al co. 2 di conservazione e gestione della natura, e di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, **salvo nonché** per le esigenze connesse alle eventuali attività ricreative o altre ammesse **ai sensi dei commi precedenti**e disciplinate dal Regolamento del Parco. Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per i suddetti scopi, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano.~~

Art. 8 Zone b – riserva generale orientata

~~1. Sono definibili come i **territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica scarsamente modificati, privi di significativo insediamento umano permanente, destinati alla preservazione delle condizioni naturali esistenti.**~~

~~2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale. Nelle zone **b)** sono conservate le caratteristiche naturali, nello stato più indisturbato possibile dall'azione umana. La 'naturalità' è mantenuta tramite la semplice protezione, l'intervento attivo dell'Ente e tramite il mantenimento dei soli usi ricreativi e agro-silvo-pastorali e tradizionali, compatibili con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità.~~

~~3. **Conservazione e ricerca scientifica.** Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii., la finalità di preservazione è perseguita anche tramite interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco, **Nelle riserve orientate la finalità**~~



~~conservativa riguarda principalmente la protezione dei fattori e dei processi naturali non sottoposti a forme significative di interazione con le attività umane. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, disciplina i casi e le forme di gestione attiva per sono volte al conseguimento della medesima finalità e non possono in ogni caso con essa contrastare.~~ fini di conservazione delle caratteristiche naturali, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune necessità di gestione attiva dei fattori e dei processi naturali di interesse prioritario per la promozione culturale e sociale dell'area protetta. La finalità principale di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata viene perseguita anche per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale. Il Regolamento del Parco disciplina altresì le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa rende possibili, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.

4. Uso ricreativo. Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico-comunicativa e attrattiva da esse svoltae, unitamente **insieme** alle riserve integrali, a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono promosse, sia dalla possibilità di espletamento diretto, nel loro ambito, di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale. Nell'ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse **le attività di fruizione ricreativa sportive, ricreative, culturali ed educative, da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, compatibili che non contrastino con la conservazione delle caratteristiche naturali. l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti.** Il Regolamento del Parco individua e disciplina le suddette attività, in modo da garantirne la compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.

5. Opere e manufatti. Ai sensi dell'art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. ~~Nelle zone b) riserve orientate:~~ **i) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio;** **ii) Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente. Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di riqualificazione di altre aree e/o di recupero e adeguamento di opere, manufatti e costruzioni esistenti, per le esigenze connesse all'esercizio delle attività ammesse** con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare. Il Regolamento del Parco individua tipologicamente i suddetti interventi e ne disciplina le modalità di realizzazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito alle operazioni di recupero o di riqualificazione, di interesse prioritario per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso. **I suddetti interventi devono comunque eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con**



riferimento alle eventuali “infrastrutture strettamente necessarie” per le “utilizzazioni produttive tradizionali”, di cui all’art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii.

6. **Emissioni.** Nelle riserve orientate ~~è vietata l’immissione~~ **è vietata l’immissione** in aria, acqua e suolo ~~di qualsiasi sostanza inquinante.~~ **– che devono comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle disposizioni legislative vigenti - non possono contrastare con l’obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti e con l’esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell’ambiente.**

7. **Utilizzo di risorse naturali.** ~~Nelle riserve orientate s~~ **Sono di norma esclusi il prelievo e l’utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche. Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina eventuali utilizzi delle suddette risorse, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all’art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa, tenendo comunque conto della finalità di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti.**

8. **Attività agro-silvo-pastorali.** ~~La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata non esclude del tutto la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale delle risorse ambientali individuate e disciplinate dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l’obiettivo di tutela della massima naturalità. Con riferimento all’art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve orientate sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ovverosia le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l’obiettivo di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all’art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa. Per quanto riguarda in particolare gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali si tiene conto, nella stesura del Regolamento, del parere delle competenti Amministrazioni. A tal fine l’Ente Parco può promuovere forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico e privato competenti, ai sensi della L. 142/90, rt. 27 e della L. 662/96, art. 2, co. 203. Le eventuali “infrastrutture strettamente necessarie” per le “utilizzazioni produttive tradizionali” di cui all’art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.~~

9. **Patrimonio culturale.** ~~Premesso che il patrimonio ‘culturale’ delle riserve orientate è costituito dalle testimonianze immateriali e materiali che manifestano dei valori storico-antropologici dell’area protetta, il Piano del Parco riconosce la necessità di~~ **persegue la salvaguardare delle suddette manifestazioni immateriali e il recupero delle culturali testimonianze materiali costituenti il patrimonio culturale delle riserve orientate nel rispetto della finalità generale delle riserve orientate dell’obiettivo di gestione di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal** ~~il~~ **Regolamento del Parco. Il Regolamento disciplina conseguentemente: le modalità di svolgimento di manifestazioni culturali nelle aree di riserva**



orientata; le modalità di recupero di beni culturali materiali esistenti nelle riserve stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.

~~10. **Accessibilità.** All'interno delle aree di riserva orientata l'**accessibilità e la circolazione nelle aree di riserva orientata sono consentite**, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso eventualmente imposti, per i fini derivanti dal perseguimento dall'obiettivo di gestione di cui al co. 2 di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, di ricreazione compatibile, di svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali consentite, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale nel loro ambito perseguiti, nonché per le esigenze connesse alle attività ricreative o **ammesse ai sensi dei commi precedenti** per rilevanti esigenze di servizio alla popolazione locale, che non sia possibile soddisfare altrimenti.~~

Art. 9 ZONE c – AREE DI PROTEZIONE

~~1. Sono definibili come i **territori interessati dalla presenza di interi ecosistemi prevalentemente seminaturali, funzionali al mantenimento delle caratteristiche ecologiche delle riserve. non significativamente alterati dall'insediamento e dagli usi umani storicamente presenti, destinati alla conservazione e all'uso ricreativo, educativo e turistico, nonché di sostentamento delle comunità insediate.**~~

~~2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la conservazione e il miglioramento della funzionalità dei suddetti ecosistemi, contestualmente all'uso turistico-ricreativo, sportivo, culturale ed educativo, nonché al sostentamento delle comunità insediate. Nelle zone c) sono conservati i suddetti ecosistemi, escludendo le forme di utilizzo che possano comprometterli. La 'naturalità' è mantenuta tramite la semplice protezione, l'intervento attivo dell'Ente e tramite la limitazione delle utilizzazioni ricreative e agro-silvo-pastorali tradizionali alle sole forme compatibili con la conservazione degli ecosistemi.~~

~~3. **Conservazione e ricerca scientifica.** Le finalità principali di conservazione delle specie e della diversità biologica, e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, nonché di sostentamento delle comunità insediate, non escludono il perseguimento di scopi di **Sono ammesse le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale nelle aree di protezione, da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento dell'obiettivo di gestione principale di cui al co. 2 o che con esso in ogni caso non contrastino.** disciplina pertanto le forme e le modalità di svolgimento delle suddette attività di ricerca e monitoraggio nelle zone c). Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre ad individuare le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.~~

~~4. **Uso ricreativo.** Nelle aree di protezione **Sono ammesse le attività sportive, turistico-ricreative, culturali ed educative, da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, vengono** volte al perseguimento dell'obiettivo di gestione di cui al~~



~~co. 2~~ ~~te~~ prioritariamente le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica, nonché di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, ~~disciplina le attività turistico-ricreative ed educative compatibili con il contestuale perseguimento della finalità conservativa . Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre a individuare, tra le attività turistico-ricreative ed educative compatibili, quelle di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione dell'area.~~

5. *Opere e manufatti.* Ai sensi dell'art. 12, co.2, let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii. ~~Nelle zone c)~~ **aree di protezione** sono ammessi, **ferma restando l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso**, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, **così come definiti secondo la dalla** legislazione nazionale e regionale vigente, e da realizzarsi ~~iti~~ secondo le modalità ~~disciplinate~~ **disciplinate** dal Regolamento del Parco. **In particolare sono ammessi, alle medesime condizioni, gli interventi dei tipi suddetti, anche oggetto di piani di dettaglio, rientranti nelle misure di incentivazione di cui all'art. 7, co. 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.** Sono altresì ammessi e promossi, **anche tramite la formazione di piani di dettaglio**, gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, ~~con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare, da realizzarsi sempre secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco e salve~~ **ferma restando** l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso. ~~Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua le opere e i manufatti da recuperare o riqualificare in via prioritaria, per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso.~~

6. *Emissioni.* ~~Nelle aree di protezione è vietata l'~~ **Le immissioni** in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante di origine industriale e produttiva in genere. ~~– che devono comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle disposizioni legislative vigenti - non possono contrastare con la finalità di conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica di cui al co. 2.~~

7. *Utilizzo di risorse naturali.* ~~Nelle aree di protezione sono di norma esclusi il l~~ **prelievi** e ~~l'~~ **gli utilizzi** delle risorse naturali abiotiche e biotiche, ~~per usi industriali e produttivi in genere. è disciplinato da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal~~ **Il Regolamento del Parco, stabilisce e disciplina gli utilizzi delle suddette risorse, diversi da quelli industriali o produttivi, finalizzati a favorire il benessere delle popolazioni locali, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco. non possono contrastare con la finalità di conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica di cui al co. 2, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa.** ~~Il Regolamento può individuare e disciplinare altresì eventuali utilizzi delle risorse per scopi produttivi in genere, solo se ritenuti di preminente necessità per la popolazione locale o la collettività nazionale, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale.~~



8. **Attività agro-silvo-pastorali.** Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii., ~~nelle~~ ~~Accanto alle finalità di conservazione degli ecosistemi e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, costituisce finalità delle aree di protezione~~ **possono continuare, per scopi di sostentamento delle popolazioni locali e secondo gli usi tradizionali e i metodi biologici, le attività agro-silvo-pastorali disciplinate dal** ~~Il~~ **Regolamento del Parco, compreso l'esercizio di diritti reali e di disciplina** ~~quindi lo svolgimento delle attività artigianali e agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento a quelle tradizionali. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione delle specie e della diversità biolo~~

9. **Patrimonio culturale.** ~~Premesso che il patrimonio 'culturale' delle aree di protezione è costituito dalle testimonianze materiali ed immateriali che manifestano i valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la 'naturalità' delle aree stesse, il Piano del Parco riconosce la necessità di~~ **perseguire la salvaguardare e il recupero delle suddette testimonianze materiali ed immateriali dei valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la stessa naturalità dell'area protetta, nel rispetto dell'a finalità generale** ~~obiettivo di gestione delle aree di protezione di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal~~ **Il** ~~Regolamento del Parco.~~ **disciplina pertanto:** ~~le modalità di recupero dei beni culturali materiali esistenti nelle aree stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'; le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni.~~

10. **Accessibilità.** ~~All'interno delle aree di protezione è consentita~~ **L'** ~~accesso~~ **bilità e la circolazione nelle aree di protezione sono consentite, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso eventualmente imposti, per i fini derivanti dal perseguimento dall'obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le esigenze connesse alle attività ammesse ai sensi dei commi precedenti. ~~di ricreazione compatibile, di fruizione turistica delle aree stesse e delle aree di riserva, e di esercizio delle attività di sostentamento delle popolazioni locali, oltreché per gli scopi di conservazione e gestione della natura, di educazione, formazione e ricerca, di integrazione tra uomo e ambiente nel loro ambito perseguiti.~~**

Art. 10 ZONE d – AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. ~~Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. d) della L. 394/91 e ss.mm.ii. Sono definibili come le aree appartenenti al~~ **facenti parte del medesimo ecosistema ambiente delle zone di protezione, ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione dove sono presenti anche significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra popolazioni e natura hanno generato nel tempo destinate a costituire l'armatura dell'organizzazione territoriale volta all'uso sostenibile degli ecosistemi naturali presenti nell'area protetta nel suo complesso.**



2. Sono distinte in “aree di promozione agricola” (d1), “patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare” (d2), “altre zone di piano urbanistico comunale” (d3), “zone di piano urbanistico in contrasto con i piani paesistici” (d4), “zone di PdF” (d5), a seconda delle destinazioni d’uso stabilite dal Piano del Parco e/o dai piani urbanistici comunali.

3. L’obiettivo di gestione principale delle aree di promozione coincide, in riferimento all’art. 12, co. 2, let. d) della L. 394/91 e ss.mm.ii., con la costituzione di un’armatura (strutture, attrezzature e servizi) per l’organizzazione territoriale del Parco, volta al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento dell’area protetta nel suo complesso da parte dei visitatori. ~~Nelle aree di promozione economica e sociale viene perseguita, accanto alla finalità principale di promuovere l’integrazione tra uomo e ambiente,~~ Coerentemente con le finalità istitutive del Parco viene perseguito anche, in modo integrato, l’obiettivo ~~la finalità~~ di conservare i più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo, nonché di tutelare le specie e gli habitat sinantropici di interesse conservazionistico.

4. Per tutte le zone d) vale il regime di gestione indicato nei commi seguenti, ad eccezione della zona d1 in cui vale il regime previsto per le zone c. ~~Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell’ambito delle zone d), le caratteristiche la cui conservazione riveste interesse prioritario anche per la promozione culturale, sociale ed economica delle zone stesse e dell’area protetta nel suo complesso. Nelle zone d) sono promossi e conservati i processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane. La ‘naturalità’ - intesa come esito dei suddetti processi - è mantenuta tramite interventi di valorizzazione e, ove necessario, di riqualificazione ambientale del patrimonio antropico esistente.~~

5. *Conservazione e ricerca scientifica.* Sono ammesse le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al co. 3, o che con essi in ogni caso non contrastino.

6. *Uso ricreativo.* Sono ammesse le attività sportive, turistico-ricreative, culturali ed educative, da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al co. 3, o che con essi in ogni caso non contrastino.

7. *Opere e manufatti.* ~~sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti, da realizzarsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, come recepiti - salvo quanto stabilito dal Piano del Parco per le sottozone d1, d4, d5 - e dalle varianti o dai nuovi strumenti approvati formati d’intesa con l’Ente Parco, previo espletamento della~~ secondo la procedura di cui al titolo III. ~~Il Regolamento del Parco indica, ove necessario, le linee generali da seguire per la realizzazione dei suddetti interventi. In particolare sono ammessi e promossi, alle medesime condizioni e anche tramite la formazione di piani di dettaglio, gli interventi, le opere, gli impianti e le infrastrutture rientranti nelle misure di incentivazione di cui all’art. 7, co. 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii. Sono altresì ammessi e promossi gli interventi~~



di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da riqualificare, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco. Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell'ambito delle zone d), le opere e i manufatti da recuperare e riqualificare in via prioritaria, anche per fini di promozione culturale e socio-economica delle zone stesse e dell'area protetta nel suo complesso.

8. Emissioni e utilizzo di risorse naturali. Nelle aree di promozione economica e sociale qualsiasi **Ferma restando, ove applicabile, la procedura di nulla osta di cui all'art. 25 le** immissioni in aria, acqua e suolo, e qualsiasi utilizzo di risorse naturali derivante dall'esercizio di attività o dalla realizzazione di interventi, devono **avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco** è subordinata all'espletamento della procedura di cui al titolo III.

9. Attività agro-silvo-pastorali. ~~Vengono~~ **Sono ammesse e** promosse le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta, nonché l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l'agriturismo, il turismo verde, il turismo rurale, il turismo culturale e per tutte le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.

10. Patrimonio culturale. ~~Premesso che il patrimonio 'culturale' delle aree di promozione economica e sociale è costituito dalle testimonianze materiali e immateriali che manifestano i valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo al raggiungimento di forme di integrazione e di equilibrio tra attività umane e fattori naturali, il Piano del Parco riconosce la necessità di~~ **perseguire la salvaguardare e il recupero delle suddette testimonianze materiali e immateriali dei valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo al raggiungimento di forme di integrazione e di equilibrio tra attività umane e fattori naturali,** nel rispetto dell'**obiettivo di gestione di cui al co. 3 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco,** con particolare riferimento a quelle riportate nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui', i

11. Accessibilità. Le aree di promozione economica e sociale costituiscono, **conformemente all'obiettivo di gestione di cui al co. 3 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco,** gli ambiti preferenziali per l'**accessoibilità e la circolazione neal** Parco, sia per i fini di conservazione, **sia di** fruizione relativi alle zone di riserva (a, b) e di protezione (c), sia per fini di promozione e conservazione delle attività e dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane ~~nelle aree stesse (d).~~ Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per gli scopi perseguiti in ciascuna zona, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano, nonché le modalità di realizzazione dei tracciati, delle pavimentazioni, della segnaletica, delle opere accessorie, delle manutenzioni e, ove opportuno, delle caratteristiche geometriche e costruttive, ed infine delle strutture idonee per disabili, ed anziani.



Art. 11 Zone d1 – aree di promozione agricola

1. Sono le zone, appartenenti al medesimo ambiente delle aree di protezione, **aree dove è presente anche una significativa attività primaria in cui sono presenti agroecosistemi di interesse produttivo e/o storico-culturale.**

2. Ferma restando la validità del regime di ~~tutela~~ **gestione** delle zone c) di cui all'art. 9, per gli agroecosistemi in questione, le porzioni agricole delle suddette aree sono destinate al consolidamento, al potenziamento, alla qualificazione e alla valorizzazione di tutte le attività connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, l'agriturismo, il turismo verde e il turismo rurale, nonché alla sperimentazione di forme di agricoltura biologica. ~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua le attività primarie e le attività ad esse connesse, di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco.~~

3. Nell'ambito delle aree di promozione agricola possono essere formati, ~~d'iniziativa intesa tra~~ **dell'Ente Parco, dei Comuni o di altri soggetti interessati, e comunque d'intesa con l'Ente Parco,** piani di dettaglio **e progetti territoriali,** volti alla valorizzazione delle potenzialità legate all'attività agricola e alle attività ad essa connesse, ~~che,~~ **seppure eventualmente in deroga al regime di tutela delle zone c di cui al co. 2,** tengano nel massimo conto l'esigenza di inserire le trasformazioni previste nel contesto ambientale di elevato pregio, **con particolare riferimento alla conservazione della funzionalità delle aree di protezione (zone c), di cui al co. 2 dell'art. 9.** ~~A tal fine i piani di dettaglio si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante del piano di dettaglio stesso, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

4. La formazione dei piani di dettaglio **e progetti territoriali di cui al co. 3,** con le ~~suddette~~ modalità **di cui all'art. 24,** ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi ai piani/**progetti** medesimi e al Regolamento.

Art. 12 Zone d2 – patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare

1. Sono le zone **territoriali omogenee A e B, di cui al DM 1444/68, di P.R.G. strumento urbanistico comunale** nonché **gli ulteriori** nuclei di interesse storico **destinati o** destinabili ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, adeguamento e diffusione dell'offerta di ricettività nel Parco. **La delimitazione dei nuclei nell'elaborato di Zonazione ha valore di Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/78 e ss.mm.ii.**

2. Gli interventi ~~nel loro ambito~~ consentiti sono quelli previsti dai ~~P.R.G.~~ **piani generali comunali** o dai piani di recupero vigenti. In assenza di ~~P.R.G.~~ **piano comunale** gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme relative alle zone c) del ~~presente~~ Piano del Parco.



3. Per le nuove operazioni di recupero, **Nell'ambito delle aree di cui al co.1 possono essere formati, d'iniziativa dei Comuni e altri soggetti interessati oppure dell'Ente Parco provvedono, e comunque d'intesa con quest'ultimo, alla formazione di specifici piani di recupero ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'intesa con l'Ente Parco è subordinata alla presa in massima considerazione** I nuovi piani di recupero, delle aree in questione, d'iniziativa comunale e non, vengono redatti tenendo nel massimo conto con **dell'esigenza di conservazione del valore storico-culturale dei singoli beni e dell'insediamento nel suo complesso, nonché dei caratteri, delle specie e degli habitat, di cui al co. 3 dell'articolo 10, anche in relazione alla sua collocazione in un contesto ambientale di elevato pregio. A tal fine i nuovi piani di recupero si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di site planning ambientale definite nel Regolamento del Parco.**

Art. 13 Zone d3 – Altre zone di piano urbanistico comunale

1. Sono le zone **territoriali omogenee** C, D ed F di **P.R.G. degli strumenti urbanistici comunali** nonché le eventuali ulteriori zone definite da altri strumenti urbanistici comunali, non in contrasto con i piani paesistici vigenti.

2. Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dagli **stessi** strumenti urbanistici generali, o dai piani attuativi vigenti, in quanto non in contrasto con i piani paesistici.

3. Per tali aree i **Comuni possono provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici locali, generali, oppure alla formazione di strumenti attuativi in variante degli strumenti generali, conformi alla legislazione regionale e nazionale in materia, e attuativi, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici vigenti. In sede di nuova formazione o di revisione, gli strumenti urbanistici si per adeguare** **la strumentazione urbanistica comunale** alla presente normativa, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per fini turistico-ricettivi, nonché all'esigenza di strutturare l'insediamento nel Parco secondo le polarità e le connessioni indicate nell'elaborato **relative all' di organizzazione territoriale del Parco.**

4. A tal fine i nuovi strumenti e gli strumenti in variante dei Comuni ricadenti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco, adeguano le loro previsioni **relative ai servizi di livello intermedio e superiore, in particolare quelli non contemplati nella dotazione di cui al DM 1444/68, alle indicazioni a quelle del Piano del Parco e/o dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di appartenenza, formati d'intesa tra con l'Ente Parco e le Province stesse, con particolare riferimento alle indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale del presente Piano relative al sistema insediativo e alle produzioni tipiche o ecocompatibili.** I nuovi strumenti e gli strumenti in variante, inoltre, adeguano le loro previsioni relative alla aree produttive, alle indicazioni dell'elaborato di Organizzazione



~~territoriale del presente Piano in materia di e alle, produzioni tipiche o ecocompatibili. Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua i servizi alla popolazione e al turismo, nonché le attività produttive tipiche o ecocompatibili, che rivestono particolare importanza per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco. Il piano pluriennale economico e sociale, inoltre, individua le attività turistico-ricettive di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco, tenute conto dell'esigenza di privilegiare esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e di favorire il più possibile forme diffuse di ospitalità turistica. La formazione o la revisione degli strumenti urbanistici tiene in ogni caso conto delle indicazioni del piano pluriennale economico e sociale e dell'indirizzo generale di Piano del Parco di limitare al massimo forme di utilizzazione turistico-ricettiva del suolo che non comportino il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello storico.~~

5. L'intesa con l'Ente Parco di cui al comma precedente è stipulata secondo la procedura di cui all'art. 23 ed è subordinata alla presa in massima considerazione dell'esigenza di conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat di cui al co. 3 dell'art. 10.

6. Le previsioni relative alle zone C, D, ed F, o ~~relative ad aree ad esse assimilabili~~, degli strumenti vigenti, dei nuovi strumenti o degli strumenti in variante, possono formare oggetto di piani attuativi, di iniziativa comunale o non, previsti dalla legislazione vigente, formati d'intesa con l'Ente Parco, secondo la procedura di cui all'art. 23, e redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di **conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat, di cui al co. 3 dell'art. 10** ~~inserire le opere e gli impianti previsti nel contesto ambientale di elevato pregio.~~

~~A tal fine i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~L'intesa con l'Ente Parco sui piani attuativi ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi al Regolamento e al piano medesimo.~~

Art. 14 Zone d4 - Zone di piano urbanistico comunale *pre-vigente* in contrasto con i piani paesistici

1. Sono le zone **territoriali omogenee** C, D ed F ~~previste da P.R.G.~~ degli **strumenti urbanistici comunali**, in contrasto con **le previsioni dei piani paesistici/paesaggistici** vigenti, ma approvati prima dell'approvazione dei piani paesistici stessi.

2. ~~Nelle aree non attuate delle suddette zone è~~ **E'** fatto obbligo ai **Comuni** di ~~redazione di uno strumento esecutivo in variante dello strumento generale, da redigersi~~ **adeguare lo strumento urbanistico ai piani paesistici/paesaggistici vigenti, secondo la normativa dei piani stessi e le disposizioni legislative applicabili, nonché d'intesa con l'Ente Parco, secondo la**



procedura di cui all'art. 23 della presente normativa, subordinata alla presa in massima considerazione dell'esigenza di conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat di cui al co. 3 dell'art. 10, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici nonché della legislazione nazionale e regionale vigente.

~~I suddetti i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco. I suddetti i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~Per tali aree i Comuni possono anche provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici generali, secondo le stesse modalità indicate per le zone d3.~~

Art. 15 Zone d5 - Zone di P.di F.

1. Sono tutte le zone ~~previste~~ **aree interessate** da **Programmi di Fabbricazione (P.di F.)** adottati o approvati.

2. ~~Per le aree non attuate delle suddette zone è~~ **E'** fatto obbligo ai **Comuni** di redazione, d'intesa con l'Ente Parco, di un nuovo ~~P.R.G. o di analogo~~ **strumento di pianificazione generale** ~~previsto~~ **conforme** dalla legislazione regionale e nazionale in materia, secondo le stesse modalità indicate per le zone **d3 e d4**.

II.2 POLITICHE

II.2.1 CONSERVAZIONE (Zone a, b, c, d)

~~Nelle aree di riserva naturale integrale e orientata, nonché nelle aree di protezione, viene perseguita prioritariamente la finalità di conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.~~

~~La medesima finalità viene perseguita anche nelle aree di promozione economica e sociale, accanto alla finalità prioritaria di promuovere lo sviluppo sociale e culturale delle popolazioni locali.~~



~~II.2.1.1 Conservazione della massima naturalità e ricerca scientifica~~

~~II.2.1.1.1 Zone a~~

~~Nelle riserve integrali la finalità conservativa di caratteristiche naturali particolarmente rilevanti viene perseguita per motivi di tutela del valore intrinseco, nonché per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa rende possibili.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina altresì i casi in cui sia necessario, per soli fini di protezione, l'intervento attivo dell'Ente.~~

~~II.2.1.1.2 Zone b~~

~~Nelle riserve orientate la finalità conservativa riguarda principalmente la protezione dei fattori e dei processi naturali non sottoposti a forme significative di interazione con le attività umane.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina i casi e le forme di gestione attiva dell'Ente per fini di conservazione delle caratteristiche naturali, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune necessità di gestione attiva dei fattori e dei processi naturali di interesse prioritario per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.~~

~~La finalità principale di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata viene perseguita anche per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa rende possibili, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.~~

~~II.2.1.1.3 Zone c~~

~~Le finalità principali di conservazione delle specie e della diversità biologica, e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, nonché di sostentamento delle comunità insediate, non escludono il perseguimento di scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale nelle aree di protezione.~~



~~Il Regolamento del Parco disciplina pertanto le forme e le modalità di svolgimento delle suddette attività di ricerca e monitoraggio nelle zone c).~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre ad individuare le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.~~

II.2.1.2 Conservazione e ricreazione compatibile

II.2.1.2.1 Zone a

~~Il valore ricreativo delle riserve integrali si esplica nella funzione simbolico-comunicativa da esse svolta a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono ammesse o promosse, e nella capacità attrattiva da esse esercitata come aree di massima naturalità.~~

~~Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto escluse attività e opere destinate alla fruizione ricreativa del Parco, ad eccezione dei casi specifici di attività ricreative individuati e disciplinati dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di conservazione integrale.~~

II.2.1.2.2 Zone b

~~Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico-comunicativa e attrattiva da esse svolte, unitamente alle riserve integrali, a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono promosse, sia dalla possibilità di espletamento diretto, nel loro ambito, di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale.~~

~~Nell'ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse attività di fruizione turistico-ricreativa compatibili che non contrastino con la conservazione delle caratteristiche naturali. Il Regolamento del Parco individua e disciplina le suddette attività, in modo da garantirne la compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.~~

II.2.1.2.3 Zone c

~~Nelle aree di protezione vengono perseguite prioritariamente le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica, nonché di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo.~~



~~Il Regolamento disciplina le attività turistico-ricreative ed educative compatibili con il contestuale perseguimento della finalità conservativa.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre a individuare, tra le attività turistico-ricreative ed educative compatibili, quelle di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione dell'area.~~

~~II.2.1.3 Conservazione e promozione economica e sociale~~

~~II.2.1.3.1 Zone d~~

~~Nelle aree di promozione economica e sociale viene perseguita, accanto alla finalità principale di promuovere l'integrazione tra uomo e ambiente, anche la finalità di conservare i più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell'ambito delle zone d), le caratteristiche la cui conservazione riveste interesse prioritario anche per la promozione culturale, sociale ed economica delle zone stesse e dell'area protetta nel suo complesso.~~

Art. 16 BENI AMBIENTALI E CULTURALI "INDIVIDUI"

1. ~~Indipendentemente dalla forme e dai gradi di tutela che in base alla presente normativa interessano, nelle diverse zone **di cui agli articoli precedenti**, le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, e indipendentemente dalle attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali contemplate nelle suddette aree, il Piano del Parco riconosce la necessità di sottoporre a massima tutela, anche se ubicati in aree non coincidenti con le riserve, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente Parco o di altri soggetti competenti (istituzionali e non).~~

~~I suddetti beni sono riportati, sotto forma di individuazione tipologica, nella lista che segue.~~

~~(...)~~

~~Il Regolamento del Parco precisa, integra e, se opportuno, arricchisce la lista sopra riportata, e disciplina nel dettaglio le modalità di tutela dei beni in essa identificati.~~



2. Il Regolamento del Parco ~~individua le modalità per precisare, integrare e, se opportuno, arricchire la lista sopra riportata, nonché per disciplinare nel dettaglio~~ **le modalità di tutela dei beni individuati** in esso identificati.

3. **Alla conservazione e valorizzazione dei suddetti beni si può provvedere anche attraverso l'elaborazione di specifici piani di dettaglio e progetti territoriali di cui all'art. 24.**

Art. 17 CONTINUITA' AMBIENTALE

1. L'Ente Parco promuove forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti Parco nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per le esigenze connesse al ripristino della continuità biologica, sia all'interno del territorio del Parco, sia con altre aree protette o di rilevante importanza ambientale, sia nell'ambito generale dei sistemi ambientali e territoriali all'interno dei quali si colloca il Parco, ~~con particolare riferimento alle direttrici di connessioni e penetrazione, nonché alle interruzioni indicativamente segnalate nell'elaborato di studio relativo alla naturalità (allegato alla relazione)~~, previa esecuzione dei necessari approfondimenti di studio.

Art. 18 DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI ~~(Zone a, b, c, d)~~

1. Per garantire il miglior perseguimento delle finalità conservative nelle riserve e nelle aree di protezione, e dei connessi scopi di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e ricreazione compatibile, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di valorizzazione nelle aree di promozione, sono consentiti, all'interno delle aree suddette, interventi volti alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

2. Il Regolamento del Parco definisce le modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra, ~~tenendo conto delle caratteristiche e degli obiettivi di gestione di ciascuna di esse~~, con particolare riferimento alla necessità di finalizzare qualsiasi intervento in zona a) alla conservazione integrale dell'**ambiente** ~~e caratteristiche naturali~~, e in zona b) **alla preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti** ~~conservazione delle caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile dall'azione umana~~.

3. **Sul territorio del Parco sono inoltre consentiti tutti gli interventi volti alla tutela del suolo e alla gestione del ciclo integrato delle acque, previsti negli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti competenti, che non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al presente titolo.**



INTEGRAZIONE TRA UOMO E AMBIENTE

Zone a

~~La finalità conservativa per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, delle riserve integrali esclude, di norma, il perseguimento di forme di integrazione tra ambiente naturale e attività umane nel loro ambito può riguardare esclusivamente, salvo i casi, sotto elencati, in cui tale integrazione riguardi di interazioni ineliminabili tra fattori antropici e fattori naturali, e sia volte a favorire l'inserimento di questi ultimi nel contesto generale di massima naturalità.~~

~~*Opere e manufatti.* Nelle riserve integrali è vietato eseguire qualsiasi opera di trasformazione del territorio.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di recupero e riqualificazione di opere e manufatti eventualmente esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare.~~

~~*Emissioni.* Nelle riserve integrali è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante. Il Regolamento del Parco disciplina altresì le modalità di progressiva eliminazione di eventuali fonti inquinanti esistenti.~~

~~*Utilizzo di risorse naturali.* Nelle riserve integrali sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche. Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina l'eventuale utilizzo in deroga delle suddette risorse, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.~~

~~*Attività agro-silvo-pastorali.* Nelle riserve integrali è esclusa la conduzione di attività agro-silvo-pastorali. Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina l'eventuale utilizzo in deroga delle suddette risorse. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.~~

~~*Salvaguardia dei beni culturali.* Premesso che il patrimonio 'culturale' delle riserve integrali è costituito principalmente da valori storico-antropologici immateriali, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardarne le manifestazioni, con esclusione, tuttavia, del svolgimento di attività ad essi relative, in forme non compatibili con la conservazione integrale.~~

~~Il Regolamento disciplina le modalità di recupero di beni culturali materiali eventualmente esistenti nelle riserve integrali, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.~~



Zone b

~~La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e alcune attività umane compatibili, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle eventuali interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto delle caratteristiche naturali da salvaguardare.~~

~~Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.~~

~~*Opere e manufatti.* Nelle zone b) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente. Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare. Il Regolamento del Parco individua tipologicamente i suddetti interventi e ne disciplina le modalità di realizzazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito alle operazioni di recupero o di riqualificazione, di interesse prioritario per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso.~~

~~*Emissioni.* Nelle riserve integrali è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante.~~

~~*Utilizzo di risorse naturali.* Nelle riserve orientate sono di norma esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche. Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina eventuali utilizzi delle suddette risorse, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.~~

~~*Attività agro-silvo-pastorali.* La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata non esclude a possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale tradizionale delle risorse ambientali, individuate e disciplinate dal Regolamento del Parco. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Le eventuali "infrastrutture strettamente necessarie" per le "utilizzazioni produttive tradizionali" di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.~~

~~*Salvaguardia dei beni culturali.* Premesso che il patrimonio 'culturale' delle riserve orientate è costituito dalle testimonianze immateriali e materiali che manifestano i valori storico-antropologici dell'area protetta, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare le suddette manifestazioni culturali nel rispetto della finalità generale delle riserve orientate. Il Regolamento del Parco disciplina conseguentemente:~~



le modalità di svolgimento di manifestazioni culturali nelle aree di riserva orientata;

le modalità di recupero di beni culturali materiali esistenti nelle riserve stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.

Zone c

Le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica e di utilizzo turistico-ricreativo delle aree di protezione comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e attività umane compatibili, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto degli ecosistemi da salvaguardare.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Attività agro-silvo-pastorali. Accanto alle finalità di conservazione degli ecosistemi e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, costituisce finalità principale delle aree di protezione il sostentamento delle popolazioni locali.

— Il Regolamento del Parco disciplina quindi lo svolgimento delle attività artigianali e agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento a quelle tradizionali.

— Sono fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge, nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione delle specie e della diversità biologica.

— Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua gli usi agro-silvo-pastorali, tra quelli sopra elencati o altri usi, che rivestono interesse per la promozione culturale e socio-economica dell'area protetta.

Salvaguardia dei beni culturali. Premesso che il patrimonio 'culturale' delle aree di protezione è costituito dalle testimonianze materiali ed immateriali che manifestano i valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la 'naturalità' delle aree stesse, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare le suddette manifestazioni, nel rispetto della finalità generale delle aree di protezione.

— Il Regolamento del Parco disciplina pertanto:

— le modalità di recupero dei beni culturali materiali esistenti nelle aree stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui';



— le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni che li interessino.

Opere e manufatti. Nelle zone c) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e realizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare "critici", da realizzarsi sempre secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco e salvo l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso.

Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua le opere e i manufatti da recuperare o riqualificare in via prioritaria, per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso.

Emissioni. Nelle aree di protezione è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante di origine industriale e produttiva in genere.

Utilizzo di risorse naturali. Nelle aree di protezione sono di norma esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, per usi industriali e produttivi in genere. Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina gli utilizzi delle suddette risorse, diversi da quelli industriali o produttivi, finalizzati a favorire il benessere delle popolazioni locali, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco.

Il Regolamento può individuare e disciplinare altresì eventuali utilizzi delle risorse per scopi produttivi in genere, solo se ritenuti di preminente necessità per la popolazione locale o la collettività nazionale, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale.

Zone d

La finalità prioritaria di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili nelle zone d), comporta la massima necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e intervento umano, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali, nel contesto dei caratteri estetici, ecologici e culturali da conservare.

Sono fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali, che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge, nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservare i più significativi caratteri estetici, ecologici e



culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Opere e manufatti. Nelle zone d) sono ammessi gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, purché recepiti dal Piano del Parco, e dalle varianti o dai nuovi strumenti approvati d'intesa con l'Ente Parco, previo espletamento della procedura di cui al titolo III.

Il Regolamento del Parco indica, ove necessario, le linee generali da seguire per la realizzazione dei suddetti interventi.

Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da riqualificare, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Il piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell'ambito delle zone d), le opere e i manufatti da recuperare o riqualificare in via prioritaria, anche per fini di promozione culturale e socio-economica delle zone stesse e dell'area protetta nel suo complesso.

Emissioni e prelievi. Nelle aree di promozione economica e sociale qualsiasi immissione emissione in aria, acqua e suolo, e qualsiasi utilizzo di risorse naturali derivante dall'esercizio di attività o dalla realizzazione di interventi è subordinata all'espletamento della procedura di cui al titolo III.

Il Regolamento del Parco indica, ove necessario, le linee generali da seguire per le immissioni emissioni in aria, acqua, suolo e per i prelievi di risorse naturali, con particolare riferimento alle attività che rivestono interesse prioritario per lo sviluppo socio-culturale della popolazione dell'area protetta, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco.

Il Regolamento del Parco disciplina pertanto le modalità di recupero dei beni archeologici e storico-artistico-architettonici esistenti nelle aree stesse, nonché le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni che li interessino.

ATTIVITA' COMPATIBILI

Zone d

Nelle aree di promozione economica e sociale viene perseguita prioritariamente la finalità di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili con le



~~attività istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.~~

~~In particolare nelle zone d) vengono promosse le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta, nonché l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l'agriturismo, il turismo verde, il turismo rurale, il turismo culturale e per tutte le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua nel dettaglio, che rivestono interesse prioritario per lo sviluppo socio-culturale della popolazione dell'area protetta, nonché le modalità più appropriate per la loro promozione.~~

~~Ai fini del perseguimento di particolari obiettivi di promozione economica e sociale le zone d) sono distinte nelle sottozone indicate di seguito.~~

d1 - Aree di promozione agricola

~~Sono le zone, appartenenti al medesimo ambiente delle aree di protezione, dove è presente anche una significativa attività primaria.~~

~~Ferma restando la validità del regime di tutela delle zone c) per gli agroecosistemi in questione, le porzioni agricole delle suddette aree sono destinate al consolidamento, al potenziamento, alla qualificazione e alla valorizzazione di tutte le attività connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, l'agriturismo, il turismo verde e il turismo rurale, nonché alla sperimentazione di forme di agricoltura biologica.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua le attività primarie e le attività ad esse connesse, di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco.~~

~~Nell'ambito delle aree di promozione agricola possono essere formati, d'intesa tra l'Ente Parco e i Comuni o altri soggetti interessati, piani di dettaglio, volti alla valorizzazione delle potenzialità legate all'attività agricola e alle attività ad essa connesse, che tengano nel massimo conto l'esigenza di inserire le trasformazioni previste nel contesto ambientale di elevato pregio.~~

~~A tal fine i piani di dettaglio si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante del piano di dettaglio stesso, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~La formazione dei piani di dettaglio con le suddette modalità ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi ai piani medesimi e al Regolamento.~~



~~d2 – Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare~~

~~Sono le zone A e B di P.R.G. nonché i nuclei di interesse storico destinabili ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, adeguamento e diffusione dell'offerta di ricettività nel Parco.~~

~~Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dai P.R.G. o dai piani di recupero vigenti.~~

~~In assenza di P.R.G. gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme relative alle zone c) del presente Piano del Parco.~~

~~Per le nuove operazioni di recupero, i Comuni provvedono, d'intesa con l'Ente Parco, alla formazione di specifici piani di recupero, redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.~~

~~I nuovi piani di recupero delle aree in questione, d'iniziativa comunale e non, vengono redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di conservazione del valore storico-culturale dei singoli beni e dell'insediamento nel suo complesso, anche in relazione alla sua collocazione in un contesto ambientale di elevato pregio.~~

~~A tal fine i nuovi piani di recupero si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~d3 – Altre zone di piano urbanistico comunale~~

~~Sono le zone C, D ed F di P.R.G. nonché le eventuali ulteriori zone definite da altri strumenti urbanistici comunali, non in contrasto con i piani paesistici vigenti.~~

~~Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici generali, o dai piani attuativi vigenti, in quanto non in contrasto con i piani paesistici.~~

~~Per tali aree i Comuni possono provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici locali, generali e attuativi, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici vigenti.~~

~~In sede di nuova formazione o di revisione, gli strumenti urbanistici si adeguano alla presente normativa, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per fini turistico-ricettivi, nonché all'esigenza di strutturare l'insediamento nel Parco secondo le polarità e le connessioni indicate nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco.~~

~~A tal fine i nuovi strumenti e gli strumenti in variante dei Comuni ricadenti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco, adeguano le loro previsioni relative ai servizi di livello intermedio e superiore, in particolare quelli non contemplati nella dotazione di cui al~~



~~DM 1444/68, alle indicazioni del Piano del Parco e dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di appartenenza, d'intesa tra l'Ente Parco e le Province stesse.~~

~~I nuovi strumenti e gli strumenti in variante, inoltre, adeguano le loro previsioni relative alla aree produttive, alle indicazioni del presente Piano in materia di produzioni tipiche o ecocompatibili.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua i servizi alla popolazione e al turismo, nonché le attività produttive tipiche o ecocompatibili, che rivestono particolare importanza per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco.~~

~~Il piano pluriennale economico e sociale, inoltre, individua le attività turistico-ricettive di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco, tenuto conto dell'esigenza di privilegiare esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e di favorire il più possibile forme diffuse di ospitalità turistica.~~

~~La formazione o la revisione degli strumenti urbanistici tiene conto delle indicazioni del piano pluriennale economico e sociale e dell'indirizzo generale di Piano del Parco di limitare al massimo forme di utilizzazione turistico-ricettiva del suolo che non comportino il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello storico.~~

~~Le previsioni relative alle zone C, D, ed F, o relative ad aree ad esse assimilabili, degli strumenti vigenti, dei nuovi strumenti o degli strumenti in variante, possono formare oggetto di piani attuativi, di iniziativa comunale o non, previsti dalla legislazione vigente, formati d'intesa con l'Ente Parco e redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di inserire le opere e gli impianti previsti nel contesto ambientale di elevato pregio.~~

~~A tal fine i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~L'intesa con l'Ente Parco sui piani attuativi ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi al Regolamento e ai piani medesimi.~~

d4 - Zone di piano urbanistico comunale pre-vigente

~~Sono le zone C, D ed F previste da P.R.G. in contrasto con i piani paesistici vigenti, ma approvati prima dell'approvazione dei piani paesistici stessi. Nelle aree non attuate delle suddette zone è fatto obbligo di redazione di uno strumento esecutivo in variante dello strumento generale, da redigersi d'intesa con l'Ente Parco, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente.~~



~~I suddetti piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

~~Per tali aree i Comuni possono anche provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici generali, secondo le stesse modalità indicate per le zone d3.~~

~~d5 - Zone di P. di F.~~

~~Sono tutte le zone previste da P. di F. adottati o approvati~~

~~Per le aree non attuate delle suddette zone è fatto obbligo di redazione, d'intesa con l'Ente Parco, di un nuovo P.R.G. o di analogo strumento previsto dalla legislazione regionale in materia, secondo le stesse modalità indicate per le zone d3.~~

Art. 19 BACINI SCIISTICI

1. Sono le aree, sottese agli impianti sciistici **preesistenti** indicati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti Territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo.

2. **Le intese stabiliscono la consistenza territoriale delle suddette aree, nonché il regime urbanistico a cui esse sono sottoposte, ferma restando la vigenza delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato A del DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, secondo quanto stabilito dalla norma transitoria della presente Normativa.**

3. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell'Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni.

Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA'

1. Il sistema di accessibilità e di circolazione all'interno del Parco è definito nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco.

2. Il Regolamento del Parco, **tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al presente titolo**, disciplina le modalità di utilizzo **del suddetto sistema, con particolare riferimento alle "strade segnalate come "critiche" riportate nell'elaborato di cui al co. 1** relativo alle opere e manufatti da eliminare o riqualificare "critici" (allegato alla Relazione), ivi compresa la loro totale o parziale chiusura e rinaturalizzazione, ~~Il Regolamento disciplina~~



~~altresì le modalità di utilizzo della e alla sentieristica riportata nell' **medesimo** elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco, ivi compresa la totale o parziale chiusura di alcuni sentieri, in forma temporanea o definitiva.~~

3. I nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e le varianti di piano vigenti, nonché i piani e i progetti di ogni altro soggetto competente in materia di viabilità e traffico, si adeguano alle indicazioni contenute nel presente Piano.

4. L'Ente Parco, **tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, può stipulare** ~~promuove forme d'intesa, ai sensi de~~ **conformi alle disposizioni legislative normative vigenti, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per la redazione, anche d'iniziativa dei medesimi soggetti,** di progetti di **modifica, integrazione o adeguamento funzionale e morfologico della viabilità esistente sistema di accessibilità di cui all'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco, alle** ~~per~~ esigenze di servizio individuate nel presente Piano e di **realizzazione di percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché di** miglior inserimento delle infrastrutture **viarie di trasporto e mobilità** nel contesto ambientale di elevato pregio. ~~Dei progetti di adeguamento fa parte integrante un progetto preliminare di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

5. Analoghe intese vengono promosse dall'Ente Parco con i soggetti competenti all'adeguamento e al potenziamento delle modalità di trasporto alternative al trasporto su gomma, per esigenze di servizio alla popolazione e di fruizione turistico-ricreativa.

Zone a

~~All'interno delle aree di riserva integrale l'accessibilità è consentita per soli fini di conservazione e gestione della natura, e di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, salvo le esigenze connesse alle eventuali attività ricreative o altre attività ammesse e disciplinate dal Regolamento del Parco.~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per i suddetti scopi, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano.~~

Zone b

~~All'interno delle aree di riserva orientata l'accessibilità è consentita per i fini di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, di ricreazione compatibile, di svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali consentite, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale nel loro ambito perseguiti, nonché per rilevanti esigenze di servizio alla popolazione locale, che non sia possibile soddisfare altrimenti.~~



Zone c

~~All'interno delle aree di protezione è consentita l'accessibilità per fini di ricreazione compatibile, di fruizione turistica delle aree stesse e delle aree di riserva, e di esercizio delle attività di sostentamento delle popolazioni locali, oltreché per gli scopi di conservazione e gestione della natura, di educazione, formazione e ricerca, di integrazione tra uomo e ambiente nel loro ambito perseguiti.~~

Zone d

~~Le aree di promozione economica e sociale costituiscono gli ambiti preferenziali per l'accessibilità e la circolazione nel Parco, sia per i fini di conservazione e fruizione relativi alle zone di riserva (a, b) e di protezione (c), sia per fini di promozione e conservazione delle attività e dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane nelle aree stesse (d).~~

~~Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per gli scopi perseguiti in ciascuna zona, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano, nonché le modalità di realizzazione dei tracciati, delle pavimentazioni, della segnaletica, delle opere accessorie, delle manutenzioni e, ove opportuno, delle caratteristiche geometriche e costruttive, ed infine delle strutture idonee per disabili, ed anziani.~~

Art. 21 ATTREZZATURE E SERVIZI DEL PARCO

1. I sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco sono quelli riportati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco.

2. I centri servizi del Parco si specializzano nei temi connessi all'informazione, comunicazione e assistenza ai visitatori, all'educazione ambientale, all'artigianato, all'enogastronomia, alle risorse floro-faunistiche, ai caratteri antropologici e insediativi storici, nonché in ogni altro tema legato al contesto ambientale e socio-culturale nel quale si integrano.

3. I nuovi strumenti urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici in variante dei Comuni ricadenti ~~anche parzialmente~~ all'interno del perimetro del Parco, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale di ogni livello, o le relative varianti, adeguano le loro previsioni riguardanti i suddetti sistemi di attrezzature e servizi alle indicazioni del presente Piano, nel rispetto della ~~e normative~~ **legislazione vigente** in materia.

4. Per i Comuni il cui territorio ricade **solo parzialmente all'interno del Parco le indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale** costituiscono ~~anche, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti locali territoriali, riferimento per~~ **le attività di** ~~la~~ **programmazione e la** pianificazione delle aree contigue di cui ~~all'art. 32 de~~ **alla L. 394/91, nonché per la pianificazione dell'ambito**



~~territoriale delimitato dai confini dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del Parco: nonché per le intese, di cui al titolo III.~~

BENI AMBIENTALI E CULTURALI "INDIVIDUI"

~~Indipendentemente dalla forme e dai gradi di tutela che in base alla presente normativa interessano, nelle diverse zone, le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, e indipendentemente dalle attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali contemplate nelle suddette aree, il Piano del parco riconosce la necessità di sottoporre a massima tutela, anche se ubicati in aree non coincidenti con le riserve, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente parco o di altri soggetti competenti (istituzionali e non).~~

~~I suddetti beni sono riportati, sotto forma di individuazione tipologica, nella lista che segue.~~

Aspetti Botanici

Habitat di particolare interesse

- ~~1. Laghetti e stagni (in particolare quelli in quota)~~
- ~~2. Brughiera ipsofila con *Vaccinium gualtherioides* e *Vaccinium myrtillus*~~
- ~~3. Aree cacuminali al di sopra dei 2000 m s.l.m.~~
- ~~4. Ambienti torbosi e paludosi~~
- ~~5. Ambienti sorgivi e di stillicidio~~
- ~~6. Conoidi di deiezione~~
- ~~7. Piani carsici e doline~~
- ~~8. Vallette nivali e aree interessate da permafrost~~
- ~~9. Ambienti steppici~~

Tipologie vegetazionali

- ~~1. Nuclei relittuali o esemplari isolati spontanei di Abete bianco.~~
- ~~1. Nuclei relittuali o esemplari isolati di Betulla.~~



- ~~2. Faggete con rilevante presenza di Tasso e Agrifoglio.~~
- ~~3. Boschi di forra con Tiglio, Olmo montano, Frassino maggiore e Aceri (Tilio-Acerion).~~
- ~~4. Boschi a dominanza di Carpino bianco.~~
- ~~5. Boschi di pianura con Farnia, Carpino bianco e Cerro.~~
- ~~6. Boschi ben conservati (fustaie) di Roverella e/o Cerro.~~
- ~~7. Boschi vetusti o primordiali con grandi alberi, in cui non vengono effettuate utilizzazioni da oltre cento anni.~~
- ~~8. Formazioni a Bosso~~
- ~~9. Vegetazione ripariale legnosa.~~
- ~~10. Leccete e formazioni di sostituzione (macchia e gariga)~~
- ~~11. Esemplari secolari anche isolati delle varie specie arboree ed arbustive (Faggio, Abete bianco Tasso, Agrifoglio, Castagno, Roverella, Cerro, Aceri, Ginepri, Olmi, Sorbi, Tigli, ecc...).~~

Flora

Sono oggetto di tutela tutte le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

Aspetti Zoologici

Sono oggetto di tutela tutti i siti di particolare interesse (siti di riproduzione della fauna omeotermica, microhabitat della fauna eterotermica e di tutti i gruppi sistematici degli invertebrati) per le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

Aspetti Geologici

- ~~1. Cave dismesse~~
- ~~2. Miniere~~



3. ~~Morfologie carsiche~~
4. ~~Altipiani tetto-carsici~~
5. ~~Grotte~~
6. ~~Gole e canyon~~
7. ~~Sorgenti e ambienti sorgivi~~
8. ~~Cascate~~
9. ~~Località fossilifere e mineralogiche~~
10. ~~Serie stratigrafiche~~
11. ~~Detriti di falda~~
12. ~~Conoidi alluvionali~~
13. ~~Forme e strutture sedimentarie~~
14. ~~Circhi glaciali~~
15. ~~Ghiacciai e nevai~~
16. ~~Depositi morenici, fluvio-glaciali e lacustri~~
17. ~~Valli glaciali e vallecole crio-nivali~~
18. ~~Forme geo-strutturali~~
19. ~~Morfostrutture e Morfosculture~~
20. ~~Paleosuperfici e paleosuoli~~

Paesaggi agrari

21. ~~Orti fluviali~~
22. ~~Coltivi in quota~~
23. ~~Campi aperti con sistemazione a pettine~~
24. ~~Castagneti da frutto~~
25. ~~Mandorleti~~
26. ~~Boschi governati a difesa~~



~~27. Orti diffusi~~

~~28. Siepi e alberate~~

Beni storico-artistico-archeologici

~~1. Abitati antichi~~

~~2. Santuari antichi~~

~~3. Necropoli~~

~~4. Viabilità antica~~

~~5. Ponti romani~~

~~6. Viabilità medievale~~

~~7. Abitati sparsi altomedievali~~

~~8. Abitati medievali aperti~~

~~9. Abitati medievali a nucleo (castra)~~

~~10. Ecclesie rurali~~

~~11. Pievi~~

~~12. Chiese, santuari, cappelle~~

~~13. Abbazie, conventi, monasteri~~

~~14. Fortificazioni medievali, castelli, rocche, torri, palazzi fortificati, edifici religiosi fortificati~~

~~15. Ville, palazzi~~

~~16. Stazzi e pagliare~~

~~17. Ricoveri di altura~~

~~18. Masserie.~~

Il Regolamento del parco precisa, integra e, se opportuno, arricchisce la lista sopra riportata, e disciplina nel dettaglio le modalità di tutela dei beni in esso identificati.



CONTINUIT? AMBIENTALE

L'Ente parco promuove forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti parco nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per le esigenze connesse al ripristino della continuità biologica, sia all'interno del territorio del parco, sia con altre aree protette o di rilevante importanza ambientale, sia nell'ambito generale dei sistemi ambientali e territoriali all'interno dei quali si colloca il parco, con particolare riferimento alle direttrici di connessioni e penetrazione, nonché alle interruzioni indicativamente segnalate nell'elaborato di studio relativo alla naturalità (allegato alla relazione), previa esecuzione dei necessari approfondimenti di studio.



TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

ART. 22 III.1.1 ATTUAZIONE COPIANIFICAZIONE E COPROGETTAZIONE

1. ~~Nella logica di porsi~~ Interpretando la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione come strumento funzione di coordinamento copianificatorio volto a riconoscere, e a valorizzare e armonizzare ogni altra forma di piano e progetto compatibile che si sviluppi sul ~~persegua sul~~ territorio del Parco ~~gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, e ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale, il presente Piano si integra, si articola e si attua mediante:~~

- a) La formazione o la revisione, d'intesa con l'Ente Parco, di ~~nuovi piani territoriali e strumenti urbanistici, generali e attuativi, così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente~~ e la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;

~~La formazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, e la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;~~

- b) La formazione di ~~piani di dettaglio e progetti territoriali relativi a temi specifici o generali di tutela, gestione e valorizzazione ambientale dell'intero territorio dell'area protetta o di sue porzioni, di iniziativa diretta dell'Ente Parco, anche di intesa con Enti Locali o altri soggetti competenti o interessati, oppure d'iniziativa dei predetti Enti e soggetti d'intesa con l'Ente Parco~~ per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio dell'area protetta;

- c) Il rilascio da parte dell'Ente del nulla osta, di cui all'art 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii., alla realizzazione ~~La progettazione~~ di specifici interventi, impianti ed opere di tutela, valorizzazione e utilizzo compatibile delle risorse ambientali del Parco, a cura di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, ~~da sottoporre a rilascio di nulla osta dell'Ente parco.~~

ART. 23 III.1.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI

1. ~~La attuazione del Piano del Parco mediante la formazione o la revisione di~~ piani territoriali e strumenti urbanistici, comunali generali e attuativi, si realizza ~~secondo~~ nelle forme previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Entei Locali competenti, su proposta di questi ultimi.



2. Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, **devono far riferimento agli obiettivi di gestione e alle politiche** ~~sono quelle~~ indicate nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.

3. L'intesa sui piani generali comunali previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente produce l'effetto di esonero dall'obbligo di intesa sui relativi piani attuativi, ad esclusione dei casi, di permanenza dell'obbligo, in cui gli strumenti attuativi siano formati in variante, anche parziale, degli strumenti generali. L'intesa, comunque stipulabile, sui predetti piani attuativi produce a sua volta l'esonero dall'obbligo di ottenimento del nulla osta per i progetti conformi ad essi, nonché al Piano e al Regolamento del Parco.

4. Restano in ogni caso fermi, per tutti i piani e progetti di cui ai commi precedenti, gli obblighi di legge in materia di valutazione ambientale strategica e d'impatto, nonché di valutazione di incidenza.

~~III.1.2 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI~~

~~L'attuazione del Piano del Parco mediante la formazione o la revisione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, si realizza secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Enti Locali competenti.~~

~~Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, sono quelle indicate nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.~~

ART. 24~~III.1.3 PIANI DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA DIRETTA DELL'ENTE E PROGETTI TERRITORIALI~~

1. Per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali **scopi** di tutela e valorizzazione riguardanti **specifici temi e/o porzioni di territorio**, **L'Ente Parco può e tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, possono essere formate, nel rispetto della la legislazione nazionale e regionale applicabile, piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente Parco, anche di intesa con gli Enti Locali o altri soggetti competenti e interessati, oppure di iniziativa di questi ultimi d'intesa con l'Ente, finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali presenti nelle zone a), b), e c) di Piano nel Parco, ivi compresi: piani di assestamento e gestione forestale; piani di recupero volti alla rivitalizzazione e alla rigenerazione dei nuclei edificati nonché al restauro di centri storici e di complessi di edifici di particolare valore storico-culturale; piani e progetti di conservazione e restauro ambientale; ricadenti nella zona c) e d1) del presente Piano piani e progetti di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave, discariche e di altri detrattori o insiemi di detrattori ambientali; piani e progetti di bonifica e disinquinamento di siti o insiemi di siti**



degradati; piani di risanamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; piani e progetti di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; piani e progetti di deframmentazione ambientale e di ripristino della continuità e connettività ecologica; piani di gestione dei siti Natura 2000 e di tutela e valorizzazione di beni e di complessi di beni individui di cui all'art. 16; piani e progetti di fruizione sostenibile, anche per fini turistico-ricreativi, del patrimonio naturale e culturale del Parco; piani di valorizzazione dell'attività agricola e delle attività ad essa connesse; progetti di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché alla mobilità cosiddetta "dolce" e "sostenibile"; piani e progetti di ogni altro intervento, impianto ed opera, e sistemi di interventi, impianti ed opere, previsti all'art. 7 comma 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

2. Per la formazione dei suddetti piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente o di altri soggetti pubblici e privati, l'Ente Parco può e gli altri soggetti devono stipulare, con l'Ente, le forme di accordo ritenute più opportune, tra quelle contemplate nella legislazione vigente.

~~In ogni caso, del piano di dettaglio forma parte integrante e costitutiva un progetto preliminare di compatibilità o di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.~~

3. Mantengono piena efficacia i piani di dettaglio e i progetti territoriali già elaborati dall'Ente, anche in associazione con altri soggetti, per la gestione di alcune risorse ambientali o di alcune parti del territorio del Parco. Rimangono efficaci anche, per quanto non in contrasto con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, i progetti e piani di dettaglio elaborati da soggetti pubblici e privati nell'esercizio delle loro legittime prerogative.

ART. 25 III.1.4 NULLA OSTA DI SPECIFICI INTERVENTI

1. Per tutte le richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni dei titoli abilitativi relative a interventi, impianti ed opere da realizzare nel territorio del Parco, di cui all'art. 4 della presente normativa, il richiedente è tenuto a presentare, allo sportello unico oppure all'Ente istituzionalmente competente, un progetto un'istanza redatte secondo le normative conformi alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti e applicabili, in particolare in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché alle indicazioni e prescrizioni del Regolamento e del Piano del Parco, con specifico riferimento agli obiettivi di gestione di cui al titolo II, da cui si rilevi chiaramente come le esigenze di tutela e le suddette indicazioni e prescrizioni siano state compiutamente considerate nella concezione dell'intervento, impianto od opera di cui fa parte integrante e costitutiva uno studio di inserimento, redatto secondo le modalità semplificate di *site planning* ambientale definite dal Regolamento del Parco.



~~Nei casi, previsti al titolo II, di formazione di piani attuativi o di dettaglio già corredati da progetto preliminare di inserimento ambientale, non è necessaria la richiesta del nulla osta per tutti gli interventi conformi ai piani stessi e al Regolamento.~~

~~Per le richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa legislazione nazionale o regionale vigente, l'Ente Parco, previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, esprime il proprio parere entro i termini di legge, secondo quanto previsto nel Piano e nel Regolamento, sulla base dello studio di inserimento ambientale del progetto cui al comma 1, i cui contenuti, se inglobati nello studio di impatto, devono essere chiaramente rintracciabili in esso sollecitando l'Autorità competente al rilascio del nulla osta di compatibilità ambientale ad indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90.~~

~~Il nulla osta per concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere non soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, è rilasciato dall'Ente Parco previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, sulla base della verifica di compatibilità ambientale del progetto come sopra redatto.~~

~~Il Regolamento del parco disciplina la composizione e l'attività della Commissione suddetta.~~

2. Nel caso in cui la Commissione l'Ente riscontri l'inadeguatezza o la non conformità del progetto alle disposizioni legislative di cui al co. 1 e alle prescrizioni e indicazioni del Piano e del Regolamento del Parco, i proponenti dell'intervento sono tenuti a ripresentare, si fa riferimento alla legislazione e regolamentazione nazionale e regionale vigenti e applicabili in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, la richiesta di nulla osta secondo le indicazioni aggiuntive della Commissione. I termini di legge per il rilascio o il diniego del nulla osta decorrono a partire dalla data di ripresentazione della richiesta, conforme alle prescrizioni del Regolamento e alle indicazioni dell'Ente a Commissione. fermo restando che l'inadeguatezza o la non conformità Il mancato adeguamento della richiesta alle predette disposizioni, prescrizioni e indicazioni è motivo sufficiente e perdurante per il di diniego del nulla osta.

COMUNICAZIONE

3. Per i casi, previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente presente normativa, per i quali non è richiesto il rilascio di concessioni o autorizzazioni titoli abilitativi, ovvero per i quali non è sottoposto a richiesto nulla osta ai sensi della presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, relative in particolare ai raccordi, anche informativi e comunicativi, tra Enti Pubblici è fatto obbligo di comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuto rilascio, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Parco.



ART. 26 III.2 MONITORAGGIO DEL PIANO

1. Il presente Piano del Parco costituisce il primo esito del processo di pianificazione continuo ~~avviato dall' Ente Parco per~~ volto alla tutela e valorizzazione dei beni naturali, ambientali e storico-culturali presenti sul ~~suo~~ territorio **dell'area protetta**, nonché ~~per~~ alla gestione delle attività turistico-ricreative e di sostentamento delle popolazioni locali.

2. L'Ente svolge pertanto un'attività di costante verifica dei risultati prodotti dal Piano ~~e dai suoi meccanismi attuativi, in modo da poter apportare variazioni allo strumento di tutela e gestione, anche prima del termine di validità previsto dalla legislazione vigente, e di poter predisporre i necessari approfondimenti~~ **di studio e intraprendere le più opportune iniziative di co-pianificazione e/o di pianificazione di dettaglio e progettazione territoriale, anche d'intesa con altri soggetti** nonché ~~gli appropriati strumenti di attuazione di iniziativa diretta dell'Ente.~~

3. La verifica dei ~~suddetti~~ risultati si basa sul monitoraggio, ~~già avviato, delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente, che verrà proseguita, dopo l'approvazione del Piano, con il~~ monitoraggio degli accordi e delle intese raggiunti, nonché dei ~~nulla osta rilasciati o~~ **delle informazioni o** comunicazioni ricevute in loro vece,-

~~Il suddetto monitoraggio degli accordi, delle intese e dei nulla osta verrà~~ **da realizzarsi** in modo ~~tale~~ da poter confluire nel sistema informativo del Piano.

ART. 27 III.3 MONITORAGGIO AMBIENTALE

1. L'Ente Parco approfondisce e aggiorna costantemente le conoscenze relative ai processi ambientali in corso sul proprio territorio e agli effetti su di essi delle trasformazioni in atto, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio ambientale.

2. A tal fine l'Ente promuove forme di collaborazione e di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla produzione e all'aggiornamento delle conoscenze necessarie, anche ricorrendo alle forme di accordo previste dalla legislazione vigente.

3. I soggetti, interni o esterni all'Ente, che conducono le suddette attività di monitoraggio ambientale provvedono a renderne disponibili i risultati nei modi compatibili con la loro confluenza nel sistema informativo del Piano.

ART. 28 III.4 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO

1. L'Ente Parco cura la realizzazione del sistema informativo del Piano in cui confluiscono i risultati delle attività di monitoraggio del Piano e di monitoraggio ambientale, nonché ogni altra forma di conoscenza disponibile, ritenuta di interesse per il processo di pianificazione.



2. A tal fine l'Ente forma e aggiorna costantemente un elenco di banche dati e di sistemi informativi contenenti informazioni di tipo territoriale e ambientale di interesse per il processo di pianificazione del Parco.

3. L'Ente, inoltre, promuove e stipula accordi, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, con i soggetti che gestiscono le banche-dati e i sistemi informativi suddetti, allo scopo di rendere disponibili i relativi contenuti nel sistema informativo del Piano.

4. Il suddetto sistema informativo del Piano è realizzato in modo da poterne rendere disponibili i contenuti al pubblico, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, sia nella forma in cui è realizzato, sia in un apposito sito ~~Internet~~ **Web** (agorà virtuale del Parco).

ART. 29 ~~III-5~~ **AGORA' VIRTUALE DEL PARCO**

1. L'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione del Parco si configura come un'agorà virtuale specificamente dedicata al dibattito e al confronto relativo alle problematiche ambientali e territoriali, fra tutti i soggetti che interagiscono nel processo di Piano.

2. L'ambiente di comunicazione (agorà virtuale del Parco) coincide fisicamente con un sito ~~Internet~~ **Web** dell'Ente Parco, ~~presso le cui sedi vengono installati uno o più server e con~~ tutti i dispositivi *hardware* e *software* necessari per ricevere, archiviare e rendere disponibili *on line*, nonché rielaborare e rinviare successivamente allo stesso ~~server~~ **sito**, ~~tutte~~ **tutti** ~~le~~ **gli** espressioni **apporti conoscitivi e propositive** ~~propositivi~~ **relative** ~~relativi~~ al territorio **e al Piano** del Parco, ~~formulate~~ **forniti** da tutti i soggetti individuali e collettivi, privati e pubblici (Ente Parco compreso) che **vogliono** ~~partecipano~~ **partecipare** al processo di comunicazione connesso al processo di pianificazione.

3. In particolare, tutte le elaborazioni connesse al processo di pianificazione saranno generate, diffuse e rielaborate nell'ambito dell'agorà virtuale, garantendo così il costante inserimento del processo di pianificazione interno all'Ente - o da esso condiviso con alcuni interlocutori - nel più vasto processo di comunicazione tra tutti i soggetti interessati a partecipare alle dinamiche di tutela e gestione del territorio del Parco.

4. Nell'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione confluiscono anche tutte i dispositivi e i patrimoni informativi, prodotti e gestiti in un qualsiasi settore dell'Ente, destinati a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse ambientali del territorio del Parco.

~~Il Regolamento del Parco stabilisce le modalità da adottare per un'implementazione più possibile rapida dell'agorà virtuale.~~

5. E' garantito il collegamento (*link*) all'agorà virtuale del Parco di tutti gli ambienti di comunicazione telematica attivati dall'Ente Parco per fini informativi, nonché di quelli degli Enti Locali che ricadono nel suo territorio.



6. E' in ogni caso garantito il collegamento (~~link~~) all'agorà virtuale di tutti i patrimoni informativi dell'Ente Parco e degli Enti Locali che riguardino il territorio del Parco. E' inoltre assicurata la confluenza nell'agorà di tutti i servizi volti a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse territoriali, sia dell'Ente Parco che degli Enti Locali.



NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione definitiva del ~~presente~~ Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) ~~del~~ al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, **ai sensi dell'art. 1. co. 6 del medesimo DPR. Sono pertanto soggetti all'autorizzazione dell'Ente Parco prevista dall'art. 5 co. 2 del suddetto Allegato anche i nuovi strumenti urbanistici generali e le varianti totali e parziali agli strumenti vigenti, nonché i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee C, D ed F, o ad esse assimilabili, di cui al DM 1444/68. Le intese relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi ed esecutivi, ai piani di dettaglio di iniziativa diretta dell'Ente, o ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III di cui all'art. 23 della presente Normativa, possono tuttavia essere stipulate subito dopo l'approvazione del Piano del Parco da parte del «Consiglio direttivo», producendo gli stessi effetti dell'autorizzazione di cui al citato Allegato. Anche le intese relative ai piani di dettaglio e ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III, comprese quelle riguardanti i bacini sciistici di cui all'art. 19, possono essere stipulate subito dopo l'approvazione del Consiglio direttivo; ferma restando, per quanto riguarda gli interventi in esse previsti, la vigenza delle misure di salvaguardia, divieti inclusi, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, ma senza preclusione d'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi conformi alle citate misure, rilasciati e rilasciabili dall'Ente nel rispetto delle condizioni di legge relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri e prescrizioni degli Enti istituzionalmente competenti, di cui all'art. 8, comma 1, let. a) dell'allegato A) al DPR 5/6/1995.**